

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

65.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI MARTEDÌ 11 MARZO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Inversione dell'ordine del giorno	1226	contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche (1309) 1229
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		ROSSI AMILCARE, <i>Relatore</i> .
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1306)	1226	Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana (1310) 1230
PESENTI ANTONIO, <i>Relatore</i> .		SPINELLI DOMENICO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, CALZA BINI, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce (1307)	1226	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1303) 1230
MOLFINO, <i>Relatore</i> .		MAZZINI, <i>Relatore</i> - CERUTTI, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .
Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725: (<i>Approvato dal Senato</i>) (1308)	1227	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali, degli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, anno XV, n. 1729, e dell'articolo 22 della legge 1 ^o luglio 1940-XVIII, numero 813. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1304) 1232
PAOLINI, <i>Relatore</i> - MAZZINI, BIBOLINI, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , ARCIDIACONO, PRESIDENTE.		MAZZINI, <i>Relatore</i> - CERUTTI, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , PRESIDENTE, PESENTI.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27,		

La riunione comincia alle 16.30.

È presente il Sottosegretario di Stato per le Finanze, Lissia.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Arlotti, Armenise, Bruchi, Masetti, Molfino, Morselli, Pascolato, Ricchioni, Biggini, Da Empoli, Lantini, Mezzetti, Pellegrini Giampietro.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione antimeridiana che è approvato.

PRESIDENTE a nome anche di tutti i Camerati rivolge un cordiale saluto al Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Lissia, che per la prima volta assiste ai lavori della Commissione del bilancio, e lo assicura che la Commissione stessa è lietissima di offrirgli la propria collaborazione. (*Applausi*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ringrazia il Presidente per il gentile saluto rivoltogli a nome della Commissione, ai cui lavori è ben lieto di recare anche egli la sua collaborazione.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che i disegni di legge 1303 e 1304 concernenti imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Enti privati e sulla nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle Società commerciali siano discussi per ultimo.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1306)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame ha disposto la maggiore spesa di milioni 1.468,4 così ripartiti: 10 milioni al Ministero delle finanze, per la fabbricazione dei buoni di cassa per le zone occupate in dipendenza della guerra; 4,500,000 lire al Ministero dell'educazione nazionale per la protezione antiaerea di opere d'arte; 943 milioni al Ministero dell'interno per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari; 3,600,000 lire allo stesso Ministero per i

servizi di censura; 7,300,000 lire al Ministero delle comunicazioni per esigenze della Marina mercantile e della Milizia portuaria; 500 milioni al Ministero della guerra per la situazione delle Colonie.

Propone l'approvazione del disegno di legge, trattandosi di stanziamento di fondi necessari per fronteggiare lo stato di guerra.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *Vedi Allegato.*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce. (1307)

PRESIDENTE, comunica che il camerata Molfino, relatore di questo disegno di legge, non potendo presenziare alla odierna riunione, perchè impedito da altre ragioni di pubblico ufficio, ha trasmesso la seguente relazione scritta:

« La limitazione del diritto di rivalsa, da parte del produttore verso il consumatore, per l'imposta di consumo sull'energia-luce, alla sola parte d'imposta eccedente l'aliquota di un centesimo per ettowattora fu adottata per la prima volta col Regio decreto-legge 26 dicembre 1930-IX, n. 1632, per il quinquennio 1931-35 e fu successivamente prorogata, per il quinquennio 1936-40 col Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XV, n. 21.

« Tale limitazione consiste, in realtà, in uno sdoppiamento dell'imposta, la quale, per un centesimo ad ettowattora (cioè 10 centesimi a kw.) cade a carico delle ditte fornitrici di energia-luce, mentre per la parte eccedente — che oggi è di 30 centesimi a kw. — viene palesemente trasferita sul consumatore a mezzo della specifica rivalsa.

« Ma è evidente che, se pure all'atto di emanazione della disposizione favorevole al consumatore, questi abbia potuto risentirne un concreto vantaggio ed il produttore un danno, per la incidenza dell'imposta non trasferibile sui propri profitti, oggi, dopo 10 anni di applicazione — come giustamente osserva la relazione ministeriale — i rapporti economici tra produttori ed utenti si sono assestati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In altri termini l'imposta, per la parte non ripetibile, segue le leggi generali dell'incidenza o della translazione, nel settore economico della produzione e del consumo dell'energia-luce. Di conseguenza quando si fosse, alla scadenza del termine, lasciata cadere la disposizione senza rinnovarla, oltre all'effetto contrastante col blocco dei prezzi — a cui pure accenna la relazione ministeriale — si sarebbe avuto addirittura un ingiustificato aumento di prezzo per il consumatore ed un parimenti ingiustificato vantaggio per il produttore il quale, in concreto avrebbe realizzato un sopraprezzo di lire 0.10 per kilowattora.

« In base a tali considerazioni il provvedimento appare pienamente giustificato dalla necessità, tanto più sentita nel momento attuale, di non produrre sbandamento nei prezzi e nei profitti; così è anche pienamente giustificato che, in considerazione dell'assetto di cui si è parlato, la limitazione non venga prorogata a tempo determinato, ma introdotta a fare parte integrante del testo della legge sulla imposta di consumo del gas e della energia elettrica.

« Esprimo perciò parere pienamente favorevole alla conversione in legge del provvedimento in esame ».

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939 anno XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725. (1308)

PRESIDENTE avverte che il camerata Morselli, relatore di questo disegno di legge è assente per malattia. Riferirà in sua vece il camerata Paolini.

PAOLINI, *Relatore*, premette che egli comunicherà alla Commissione le osservazioni e le proposte di emendamenti pervenutegli da parte del camerata Morselli anche se per molte non è consenziente con lui.

Osserva che il provvedimento trae origine dalla necessità di armonizzare la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima con superiori ragioni di carattere economico e politico. La fissazione invero di tassi di premio proporzionati alla gravità del rischio avrebbe avuto per conseguenza la impossibilità da parte degli armatori di sopportarne l'onere ed avrebbe inciso sui costi dei noli e delle merci trasportate. Di qui la necessità di sostituire ai tassi tecnici, tassi politici assai bassi, tali da consentire l'assicurazione, a condizione però che sia resa obbligatoria almeno fino ad un certo limite di tonnellaggio. L'articolo 2 del disegno di legge eccettua infatti dall'assicurazione obbligatoria soltanto le navi di stazza lorda non superiori a 1000 tonnellate; ciò permette libertà di assicurazione al naviglio peschereccio, che tuttavia ha facoltà di assicurarsi alle medesime condizioni delle altre navi.

Il disegno di legge prevede inoltre l'obbligo del reimpiego delle somme liquidate per risarcimento di danni nella costruzione di navi o nell'acquisto all'estero di esse.

Fa presente che il camerata Morselli vorrebbe che l'assicurazione coprisse anche le perdite derivanti da soste o giacenze, ma tale proposta non sembra accettabile, dappoiché i danni derivanti da sosta e da giacenza delle navi non possono essere considerati rischi assicurabili.

Inoltre il camerata Morselli vorrebbe che fossero compresi nella copertura anche i danni derivanti alle persone; ma anche tale estensione non sembra consigliabile, dato che il disegno di legge si riferisce ai danni per le navi e merci; mentre le persone sono garantite da altre disposizioni legislative. Comunica ancora che il camerata Morselli ritiene superflua la precisazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1°, secondo cui sono compresi nella copertura i danni derivanti dall'affondamento della nave avvenuta per ordine del comandante « allo scopo di sfuggire alla cattura del nemico ». Tale precisazione è invece necessaria, al fine di impedire che venga risarcito l'affondamento ordinato dal comandante in altre circostanze.

SPINELLI DOMENICO. Come potrebbe essere quello di riscuotere l'indennità di assicurazione! (*ilarità*).

PAOLINI, *Relatore*, comunica infine che il camerata Morselli avrebbe voluto la obbligatorietà dell'assicurazione per tutte le navi anche di piccolo tonnellaggio; ma deve tenersi presente che la esclusione delle navi stazzanti meno di 1000 tonnellate, è stata adottata oltre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che per la tenuità del rischio derivante dalla limitazione della navigazione, come per i pescherecci, anche per evitare un onere agli armatori più modesti, i quali peraltro — come già detto — possono sempre alle stesse condizioni delle altre navi procedere all'assicurazione.

MAZZINI vorrebbe che l'assicurazione fosse obbligatoria finò ad un limite di 500 tonnellate; con ciò si otterrebbe lo scopo di aumentare il campo assicurativo con conseguente diminuzione dell'importo dei premi.

BIBOLINI può affermare che anche il naviglio minore è praticamente tutto assicurato, in considerazione anche del basso livello dei premi, che, come ha detto il relatore, sono tassi politici e non tecnici.

PAOLINI, *Relatore*, aggiunge che il Ministero competente in un primo tempo voleva fissare il limite a 1500 tonnellate, mentre gli assicuratori erano propensi per il limite di 500 tonnellate. Si è giunti così alla cifra transattiva di 1000 tonnellate. Comunque, ripete, anche le navi minori possono assicurarsi alle medesime condizioni delle altre.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma che si è lasciato fuori dall'obbligo dell'assicurazione il piccolo naviglio per evitare a questo un onere e quindi a scopo di favore.

PAOLINI, *Relatore*, dà anche notizia che il camerata Morselli gli ha dato incarico di proporre due emendamenti: uno al primo comma dell'articolo 7, per sostituire alle parole « si impegna di impiegare » le parole « è tenuto ad impiegare »; l'altro nello stesso comma dell'articolo 7, per aggiungere una virgola dopo le parole « nella costruzione », per rendere più chiaro il testo, altrimenti potrebbe sembrare che vi sia l'obbligo di reimpiego all'estero tanto per la costruzione che per l'acquisto.

PRESIDENTE rileva che il primo emendamento riguarda una perfezione terminologica non indispensabile e tale da non giustificare il ritorno al Senato del disegno di legge. Quanto all'altra proposta sarà sufficiente dare atto nel verbale della interpretazione, del resto ovvia, che il reimpiego va fatto o nella costruzione presso cantieri nazionali od esteri o nell'acquisto all'estero. (*Approvazioni*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, si associa alle dichiarazioni testè fatte dal Presidente. Aggiunge che egli non può accettare alcun emendamento non presentato nei prescritti termini regolamentari.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

BIBOLINI all'articolo 1° rileva che fra i vari casi di danni previsti non è compreso quello derivante dagli investimenti per il fatto che le navi sono in convoglio, laddove specialmente durante la navigazione notturna, non sono infrequenti le collisioni di navi in convoglio, naviganti a luce spenta. Chiede pertanto che tali collisioni siano incluse tra i rischi di guerra al fine di evitare contestazioni giudiziarie.

PAOLINI, *Relatore*, riconosce l'importanza della questione sollevata dal camerata Bibolini, e ricorda che la dottrina e la giurisprudenza, in occasione di liti sorte al tempo della guerra mondiale, erano orientate sul principio che per rischio di guerra dovesse considerarsi quello soltanto prodotto dall'azione diretta di un fatto bellico, come siluri, colpi di cannone, cattura, sequestro, speronamento, ecc., mentre oggi si sta manifestando la tendenza di ricercare la causa prevalente, dominante.

Quando più fattori, come ad esempio la navigazione a lumi spenti, il dirottamento imposto da minaccia di navi nemiche, l'impossibilità di rifugiarsi per lo sbarramento di forti, la navigazione forzata ed in convoglio, concorrono in modo da determinare il sinistro, questo dovrà essere considerato piuttosto che ordinario, sinistro di guerra. Ma opportuno sarebbe che la questione venisse risolta legislativamente, per dare maggiore tranquillità agli armatori ed evitare interminabili vertenze giudiziarie.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma di non potere accettare alcun emendamento, non avendone avuta cognizione prima della riunione. Osserva d'altra parte che il Ministero delle finanze ha collaborato alla redazione di questo disegno di legge soltanto per la parte finanziaria, mentre tutte le norme a carattere dispositivo in esso contenute sono di iniziativa dei Ministeri della guerra, dell'aeronautica e della marina; epperò egli non può oggi, essendogli mancata la possibilità di consultare i Ministeri delle Forze armate, accogliere l'emendamento del camerata Bibolini. È convinto del resto che i danni derivanti dalla navigazione in convoglio sono stati di proposito esclusi dai rischi di guerra, avendo l'articolo 1° carattere tassativo. Ove peraltro la Commissione lo ritenesse necessario, si potrebbe rinviare la discussione del disegno di legge, o potrebbero anche il Relatore ed il proponente camerata Bibolini farsi parti diligenti in sede competente per il riesame della questione e l'eventuale emanazione di altro provvedimento legislativo.

BIBOLINI non crede che sia necessaria una nuova legge per risolvere la questione, potendo essere sufficiente una circolare ministeriale agli organi competenti ed in particolare al Comitato di vigilanza, nella quale venga chiarito che i danni derivanti dalla navigazione in convoglio sono da considerare, secondo la intenzione del Legislatore, danni di guerra.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non ritiene sufficiente una circolare ministeriale, per il carattere tassativo, già rilevato, dell'articolo 1 del disegno di legge.

ARCIDIACONO osserva che casi di collisione fra navi in convoglio si sono già verificati. Domanda come sono stati risolti dall'autorità giudiziaria.

BIBOLINI risponde che le liti sono tuttora pendenti.

PRESIDENTE riconosce che la questione è assai grave ed è sorpreso che non sia stata esaminata a tempo debito.

PAOLINI, *Relatore*, deve lealmente riconoscere che la questione è stata esaminata largamente, ma che l'orientamento del Comitato di vigilanza ministeriale è nettamente contrario alla richiesta degli armatori che si identifica con la proposta Bibolini.

PRESIDENTE. La Commissione deve perciò trovare perfettamente giusta la decisione del Sottosegretario di Stato alle finanze di non accettare l'emendamento, senza che ciò possa pregiudicare il riesame della questione da parte degli organi competenti e la presentazione di un nuovo disegno di legge.

Pone ai voti l'articolo 1, avvertendo che nel secondo comma vi è un errore di stampa e che quindi la parola « operanti » va sostituita con la parola « operate ».

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 2, 3 e 4).

PAOLINI, *Relatore*, all'articolo 5 fa presente anche a nome del camerata Morselli che nel fissare la pena pecuniaria, l'articolo stabilisce un minimo e non un massimo. (*Commenti*). Opportuno sarebbe modificare la disposizione, stabilendosi una pena pecuniaria pari al doppio del premio percepito.

PRESIDENTE osserva che trattasi di un perfezionamento, cui è bene rinunciare, attesa l'urgenza del provvedimento. Fa presente del resto che il disegno di legge ha avuto anche il vaglio del Ministero di grazia e giustizia.

Pone ai voti l'articolo 5.

(È approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche. (1309)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, ricorda che già in occasione della emanazione del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, disponente la erogazione straordinaria di una somma complessiva di 5 miliardi scaglionata in 10 esercizi, venne disposto una specie di meccanismo per il finanziamento delle ditte appaltatrici di servizi e di lavori, al fine di alleggerire il carico di tesoreria. Ma sopravvenuto lo stato di emergenza sono stati emanati altri urgenti decreti, per cui praticamente il sistema dei finanziamenti previsti dal Regio decreto-legge sopra citato e anche dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, non hanno avuto pratica attuazione.

Oggi la situazione è ben più pesante di quella che non fosse nel 1938 e nel 1939, perchè le commesse dei lavori per ragioni di guerra, di natura più che straordinaria, sono enormi e la Tesoreria si troverebbe esposta ad un carico eccessivo.

Col presente disegno di legge viene perciò data facoltà ai Ministri delle Forze armate di ripartire i pagamenti in annualità costanti posticipate con la capitalizzazione al tasso di sconto aumentato del 0,50 per cento fino ad un massimo di 10 annualità. Tale disposizione è peraltro limitata ai contratti di importo non inferiore ai 20 milioni di lire.

Il Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali viene poi autorizzato ad effettuare i finanziamenti necessari alle ditte appaltatrici, entro limiti da fissarsi dai Ministri competenti. A tali finanziamenti sono estese le agevolazioni tributarie già stabilite con le leggi 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 e 6 luglio 1940-XVIII, n. 922. Infine viene prevista la concessione di un premio a favore delle ditte che trattengono nel proprio portafoglio i certificati di credito: il premio è stabilito nella misura del 0,50 per cento sulla somma in capitale ancora da corrispondere ad estinzione del credito. Crede che sia superfluo soffermarsi sulla urgenza del provvedimento, imposto dalle necessità del momento e meritevole quindi della approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. (1310)**

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, ricorda che con la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, venne autorizzata la costituzione di un Ente per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. Si trattava di costruire in un primo tempo acquedotti per circa 200 milioni di lire che sarebbero state assegnate dallo Stato a questo Ente in dieci annualità di 20 milioni ciascuna. L'Ente avrebbe dovuto costituirsi con un capitale di 20 milioni di lire ripartito fra la Banca del Lavoro ed alcuni Istituti di Previdenza e di Assicurazione. La legge stessa stabiliva che con decreti dei Ministri dell'Africa Italiana e delle finanze si sarebbe dovuto approvare la convenzione regolante le modalità di gestione e i rapporti tra l'Ente e lo Stato. All'atto di procedere a tale convenzione gli Istituti interessati si sono accorti che la dizione della legge non era sufficiente, epperò col disegno di legge in esame sono state proposte modifiche agli articoli 5 e 6 della legge stessa.

L'articolo 5 della legge precisava che alle spese si sarebbe provveduto «col concorso dello Stato» in 10 annualità di 20 milioni ciascuna, laddove col nuovo testo dell'articolo 5 si dichiara che sarà provveduto «con la erogazione da parte dello Stato» di 10 annualità di 20 milioni ciascuna. Emerge chiaro dal nuovo testo che sarà lo Stato a pagare tutte le spese necessarie per l'esercizio degli acquedotti in oggetto. Sorge allora il dubbio circa la utilità della creazione di questo Ente, il quale prenderà gli utili se ce ne saranno, mentre non subirà alcuna perdita se perdite vi saranno.

Aggiunge che gli Istituti che entreranno a costituire l'Ente sono Istituti finanziari e assicurativi, come è stato già detto, senza competenza tecnica maggiore di quella che possa avere l'Amministrazione dello Stato. Egli è perciò molto perplesso nel proporre l'approvazione di questo disegno di legge, di cui forse sarebbe opportuno il rinvio.

PRESIDENTE, osserva che, sospendendosi l'approvazione di questo provvedimento, resta però sempre in vigore la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che autorizza la costituzione dell'Ente.

SPINELLI, *Relatore*, trova giusta l'osservazione del Presidente, ma osserva che in base alla legge del 1939 difficilmente le parti rag-

giungerebbero l'accordo sulla Convenzione; e quindi praticamente resterebbe tutto sospeso.

CALZA BINI si associa alle riserve formulate dal camerata Spinelli per quanto concerne la opportunità della costituzione di Enti del genere, che lavorano con denaro dello Stato. Non crede però che il disegno di legge debba essere respinto o sospeso, perchè la somma che rischia lo Stato è sempre la stessa ed inoltre l'articolo 6 precisa che l'Ente deve avere un capitale proprio non inferiore a 20 milioni. Tale capitale garantisce che, se vi saranno perdite, l'Ente parteciperà ad esse.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, è anch'egli convinto che il disegno di legge possa essere approvato, dappoichè l'apporto dello Stato rimane sempre nell'ambito dei 200 milioni; nè la sostituzione del concetto dell'erogazione a quello del concorso dello Stato viene a spostare sostanzialmente la realtà delle cose.

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, per quanto concerne il nuovo testo dell'articolo 6 osserva che in esso viene fatta riserva all'Amministrazione coloniale di partecipare agli eventuali utili. Ma dato lo spirito di tutta la legge, si ha l'impressione che siffatta richiesta da parte dello Stato è molto dubbia, mentre è più probabile che lo Stato debba di nuovo intervenire a favore dell'Ente a causa dei prezzi politici di erogazione dell'acqua.

PRESIDENTE ritiene, dopo l'ampia discussione avvenuta, che il disegno di legge possa essere approvato.

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (1303)

MAZZINI, *Relatore*, dichiara che ha appreso solo all'ultimo momento di essere stato nominato relatore dei due importanti disegni di legge n. 1303 e 1304 che riguardano la conversione in legge dei due decreti-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713 e 1714.

Per quanto sostanzialmente contrario allo spirito informatore di questi due decreti ha ritenuto opportuno di accettare l'incarico affi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

datogli sia per deferenza verso il Ministro proponente, sia verso il Presidente della Commissione del Bilancio che lo aveva designato, sia per altre ragioni di disciplina riservandosi però di esporre alla Commissione le ragioni della sua perplessità ed in alcuni casi del suo dissenso su alcune questioni di principio.

Rileva che i due decreti che si devono convertire in legge per quanto proposti giustamente in separati disegni di legge sono in ultima analisi collegati spiritualmente l'uno all'altro, ma mentre il disegno 1303, ora in discussione, finisce per sancire un provvedimento di ordine preponderantemente fiscale quello 1304 rientra in un campo assai più largo di ordine economico in cui la fiscalità entra solo per incidenza ed a scopo, che il proponente stesso dichiara più che altro di ordine proibitivo.

Se la giustificazione del disegno di legge n. 1303 fosse stata indicata nella relazione ministeriale come unicamente quella che nella stessa relazione è solo accennata, di voler cioè equilibrare i rapporti fra l'imposta cedolare e quella complementare ultimamente aggravata, il relatore non avrebbe che da dichiarare il suo completo ed assoluto consenso col provvedimento preso ed invitare la Commissione ad approvare, senza riserve, ed unanime il provvedimento stesso.

Ma nella relazione ministeriale il relatore rileva diverse affermazioni sostanziali che egli non si sente di approvare e tanto meno di proporre agli altri di voler approvare.

Tali affermazioni si ripetono e si aggravano nella premessa ministeriale del disegno di legge 1304. In considerazione del fatto che il disegno di legge n. 1303 ha una portata esclusivamente fiscale il relatore ritiene opportuno di rimandare la discussione dei principi che egli intende contestare e che sono comuni ai due disegni di legge, al momento che si discuterà il disegno di legge n. 1304 e invoca dai colleghi tutti di attenersi anche essi a tale sua decisione perchè riducendo così la discussione del disegno di legge n. 1303 esclusivamente all'esame del suo contenuto fiscale risulti ben chiaro che quando si tratta di provvedimenti, anche onerosissimi, che facciano affluire all'erario dello Stato somme liquide in momenti difficili e delicati come questo, la Commissione del Bilancio, interprete dei sentimenti patriottici di tutti i contribuenti italiani, è sempre disciplinata ed unanime a dare il suo consenso appassionato.

Con questa interpretazione del proprio consenso il relatore conclude proponendo alla

Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

CERUTTI non è completamente dell'avviso del Relatore, che cioè questo disegno di legge persegua fini fiscali: ove così fosse stato, avrebbe colpito sia i titoli a reddito variabile come quelli a reddito fisso. Del resto basta considerare quale sia stato nel suo complesso il provento di questa imposta, per convincersi che essa non può, per la sua minima entità, rappresentare alcun reale apporto al bilancio dello Stato. Vero è invece che questa legge ha voluto, come del resto è dichiarato nella stessa relazione, contenere l'afflusso del danaro verso i titoli a reddito variabile.

Osserva che nella relazione viene anche richiamata la legge 25 giugno 1940-XVIII, numero 800, relativa alla addizionale di guerra alla imposta complementare, progressiva sul reddito, addizionale che ha istituito aliquote progressive che vanno dal 25 al cento per cento. Le cedole dei titoli azionari al portatore erano già colpite con la percentuale massima del 10 per cento prevista dalla complementare per i redditi annui di un milione ed oltre e pertanto l'avvenuto raddoppio dell'imposta dal 10 al 20 per cento automaticamente applica l'aliquota massima portata dall'addizionale, come se questi incassi di cedole fossero individualmente di un milione ciascuno, importo che rappresenta invece la grande eccezione ed è certamente assai raro.

MAZZINI, *Relatore*. Ce ne sono novantatre.

CERUTTI afferma che dal disegno di legge emerge chiaro il proposito di favorire l'afflusso del risparmio ai titoli a reddito fisso; ora è evidente che per poter incoraggiare tale forma di investimento bisogna che sia favorita da una situazione fiscale che consenta la emissione di questi titoli per sopperire alle esigenze di nuovi capitali occorrenti alla produzione in dipendenza ai vasti programmi enunciati dalle Corporazioni, esigenze che potrebbero essere di molto facilitate con l'emissione di obbligazioni anche a tipo misto e cioè aventi facoltà di opzioni libere nel tempo sulle azioni sociali. Raccomanda inoltre che si provveda ad esonerare le obbligazioni dall'imposta del 10 per cento sui titoli al portatore, considerato che tale imposta è stata trasferita attraverso l'attuale momento, sui titoli azionari al portatore, e visto come tale onere abbia allontanato il pubblico risparmiatore da questi investimenti, il cui reddito è già gravato dall'imposta ordinaria sul patrimonio. La politica monetaria governativa dovrebbe andare incontro al mercato dei valori a reddito fisso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

favorendone il collocamento e la diffusione nel risparmio nazionale.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che in realtà lo scopo di questo disegno di legge è quello di provvedere allo stato di emergenza. Tutti i paesi che sono in guerra hanno attrezzate le loro economie e la loro finanza — un esempio insigne è dato dalla Germania — in modo tale che il passaggio dei fondi disponibili dai privati allo Stato avvenga con grande facilità.

Oggi tutti devono sentire il dovere di affidare il proprio denaro disponibile allo Stato, prescindendo dal fare assegnamento su garanzie reali di altri investimenti, garanzie che costituiscono pura e semplice illusione. (*Approvazioni*). Il provvedimento in esame quindi rientra nel quadro generale di tutti quei mezzi che la Finanza escogita per indurre il contribuente a consegnare allo Stato i suoi risparmi: i contribuenti ciò facendo assolveranno ad un dovere di alto patriottismo e faranno anche i loro veri interessi. (*Approvazioni*). È lieto del resto di tributare un elogio al risparmio, che la sua profonda fiducia nello Stato fascista ha dimostrato anche recentemente con la larga sottoscrizione dei Buoni del Tesoro, avvenuta spontaneamente, senza alcuna ingerenza o pressione di organi dello Stato e del Partito. (*Approvazioni*).

Quanto al trattamento da fare ai titoli a reddito fisso, assicura il camerata Cerutti che tale problema sarà esaminato con la massima attenzione, tenendo debito conto dei suggerimenti da lui espressi.

Prega la Commissione di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, che ha anche una grande portata morale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE avverte che il camerata Mazzini ha presentato d'accordo col Governo, i due seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1^o, preporre le parole: Per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, la misura.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

L'imposta si applica anche ai frutti dei titoli nominativi, quando la nominatività risalgga a meno di quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio, per le azioni, e dalla data di esigibilità degli interessi, per le obbligazioni.

MAZZINI, *Relatore*, dichiara di aver trovato subito consenziente il Ministro delle finanze a specificare nella maniera più chiara la temporaneità del provvedimento, la cui necessità è giustificata unicamente dal momento che il Paese attraversa.

Quanto all'articolo 2-bis proposto, dichiara che è stato lo stesso Ministero delle finanze a desiderarlo. Tale articolo è infatti pienamente giustificato dalla necessità di combattere manovre atte a sottrarre all'Erario somme anche ingenti derivanti dall'applicazione della legge.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma il carattere provvisorio del provvedimento e la opportunità della nuova disposizione proposta per evitare frodi.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con i due emendamenti accettati dal Governo.

(*È approvato*).

Avverte che l'articolo 3 diventerà articolo 4. Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali, degli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, e dell'articolo 22 della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813. (1304)

MAZZINI, *Relatore*, esprimerà il suo parere sui concetti che nelle premesse ministeriali tendono a giustificare l'emanazione dei due decreti-legge 1713 e 1714 che, come ha già precedentemente detto, debbono considerarsi come intimamente collegati fra di loro per lo scopo che il legislatore intende conseguire. L'intento chiaramente espresso dal Ministro proponente è quello di arginare un principio di tendenza verso gli investimenti immobiliari e gli investimenti in titoli a reddito variabile ed « a scoraggiare una esagerata tendenza verso gli investimenti in questo ultimo settore ».

Per quanto si riferisce a quest'ultima affermazione è evidente, che il principio sarebbe incontestabile qualora la tendenza fosse realmente esagerata il che non risulta dal paragone dell'andamento delle Borse italiane in confronto a quelle estere e sopra tutto a quelle tedesche che, come è noto, sono rigidamente controllate. A questo proposito legge un lungo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prospetto delle variazioni in Borsa dei valori dei titoli tedeschi dal 1° gennaio 1940 al 2 febbraio 1941. È da notarsi altresì che gli aumenti dei capitali delle anonime sono integralmente controllati dal Governo e che da diversi anni vige di fatto in Italia una limitazione dei dividendi di guisa che le variazioni di Borsa derivano anche in parte dalla conoscenza dell'accrescimento delle riserve.

Tutto il congegno di questi due decreti-legge non può mancare, come del resto non ha mancato, di deprimere, almeno temporaneamente, le Borse italiane ed è appunto questo risultato parzialmente o temporaneamente raggiunto che rende assai perplessi. Tanto il Governo quanto le industrie che per la massima parte lavorano oggi intensamente o per lo Stato o per la costruzione di impianti autarchici hanno bisogno di non deprimere la fiducia del risparmiatore. Il Governo, col completo controllo che ha sugli aumenti di capitali delle industrie non ha nelle industrie stesse un temibile concorrente al proprio fabbisogno. Le Borse non fanno che trattare quei titoli che sono sul mercato. L'indice dei valori delle Borse è anche un indice di fiducia del risparmiatore italiano. Quando, come è il caso, in questi indici non si rilevano esagerazioni patologiche le contrattazioni di Borsa spostano ma non riducono il disponibile per nuovi investimenti. Il venditore di titoli, incassato il contante dal compratore, sostituisce quest'ultimo colle sue disponibilità. Se si suppone di poter scoraggiare il risparmiatore deprimendo nelle Borse il settore dei titoli industriali (il che rappresenta già un danno) si commette un errore fondamentale perchè non si può avere nella realtà una Borsa depressa artificialmente in un settore e altrettanto artificialmente allegra in un altro. La Borsa è una sola e riflette uno stato d'animo collettivo: dimostra uno stato di fiducia od uno stato di sfiducia. Conseguentemente non si può contare di piazzare più facilmente i titoli pubblici, scoraggiando e deprimendo il corso dei titoli industriali.

Nè va dimenticato il grave e primario compito che spetterà alle industrie nell'immediato periodo che seguirà l'immane e non lontana vittoria. Sarà questo il nuovo esercito che dovrà procurare all'Italia le nuove e più grandi conquiste del lavoro nella più grande Europa riordinata secondo i concetti del Fascismo.

Fin da oggi si intravedono grandi possibilità che dipendono in parte dalla reciproca valutazione delle possibilità e della consistenza delle industrie delle due Potenze dell'Asse.

Tanto per le trattative forse già in corso, quanto per quelle che verranno sarebbe veramente grave che le valutazioni dei titoli delle nostre aziende fossero artificialmente depresse dalla legislazione italiana.

È questa la ragione fondamentale per cui dichiara il proprio dissenso spirituale più dalle premesse ministeriali che dal contenuto effettivo del disegno di legge. Se le premesse ministeriali avessero semplicemente messo in rilievo la opportunità di impedire l'aumento di distribuzione di dividendi durante tutto il periodo della guerra anche in giusto parallelo colla legge che blocca tutti i prezzi, i salari, gli stipendi, i servizi, ecc., nè il relatore, nè la Commissione avrebbe potuto al riguardo fare la minima obiezione.

E sotto questo punto di vista che invita appunto la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

Ma nell'estensione dei singoli articoli il Governo ha immesso tutto un congegno che dimostra, anche all'infuori dei concetti esposti nelle due premesse ministeriali, quale sia il suo preciso intendimento. Sono in realtà sanciti nei pochi articoli del disegno di legge diversi principi coi quali non si può essere consenzienti. Così nell'articolo primo si crea un capitale che dovrebbe essere quello di base per il reddito dell'azionista che è ben diverso da quello che deve essere la base delle applicazioni delle imposte e si crea altresì un congegno per cui hanno a maggiormente soffrire coloro che per il passato hanno saggiamente amministrato sulle basi dei nuovi concetti che il Governo sostiene. Nell'articolo 3 si limita nel tempo quello che era da considerarsi un diritto quesito e sotto un certo punto di vista si spinge l'amministratore a fare subito quello che la legge condanna se è stato fatto anche nel prossimo passato. Nell'articolo 4 si capovolge una situazione creata con una legge che non ha altro che sei mesi di vita, e per di più si dà effetto retroattivo al provvedimento facendo entrare di straforo un concetto fiscale in un provvedimento dove era bene fosse escluso.

Riconosce di aver trovato cortese e comprensiva accoglienza da parte del Ministro delle finanze, cui rivolge il suo affettuoso e deferente saluto ed augurio (*Vive approvazioni*) e da parte del Direttore generale delle imposte dirette che è stato il coscienzioso interprete dei desiderata del Relatore presso il Ministro.

Siccome diversi ed importanti emendamenti sono stati concordati, mentre per altri è da sperarsi ancora qualche concessione, si

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riserva di esporre articolo per articolo il suo punto di vista sugli argomenti controversi ai quali in questa discussione generale si è limitato a fare un semplice accenno.

CERUTTI afferma che nelle sue linee generali il provvedimento merita piena approvazione, poichè lo spettacolo al quale si è assistito in questi ultimi mesi, di società che si affrettavano a distribuire azioni gratuite ai propri soci con diretta influenza sulle azioni e sui mercati, non rispondono di certo al clima severo della guerra. Auspica che le società si varranno d'ora innanzi della capitalizzazione di riserve attraverso l'aumento del valore nominale delle azioni evitando l'incitamento speculativo delle azioni gratuite. Ciò premesso giova soffermarsi sulle circostanze economiche monetarie che hanno realmente determinato lo spostamento nelle quote azionarie. L'impulso delle spese belliche ha arretrato un accrescimento nei mezzi monetari in circolazione, nel mentre lo stato di guerra ha determinato smobilizzi, e maggiori correnti di profitti in alcuni settori della produzione. Si verificarono infatti visibilissimi aumenti nelle disponibilità bancarie precipuamente convogliate ai finanziamenti delle commesse di guerra, negli investimenti dei titoli statali con l'emissione dei Buoni novennali e con i collocamenti dei Buoni ordinari e di quelli fruttiferi postali. Una relativamente assai modesta quota di questi maggiori mezzi monetari — forse il 5 od il 6 per cento — è affluita ai mercati azionari ed ha trovato scarsa disponibilità di titoli anche in relazione al controllo e relative esiguità delle nuove emissioni azionarie. Non è affatto quindi il caso di drammatizzare situazioni che rientrano nel quadro degli investimenti di capitali inerenti alla particolare congiuntura che stiamo attraversando. Ma soprattutto non dimentichiamo le ottime disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 840, che in un clima più normale sarà ancora opportuno richiamare per l'attuazione, poichè esse valgono a consolidare i patrimoni sociali investiti nella produzione, a permettere, a più equilibrate condizioni, l'afflusso dei nuovi mezzi necessari per lo sviluppo della produzione nazionale e ad impedire che le riserve, debitamente trasferite a capitale, possano invece essere devolute, per la libera disponibilità che ne hanno le amministrazioni, ad operazioni meno accorte e meno soggette ai controlli e rendiconti assembleari. Confida quindi che queste disposizioni non sieno tramontate ma soltanto sospese.

Comunica che egli aveva presentato i due seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma 3°:

La diminuzione si applica sugli aumenti degli utili distribuiti rispetto a quelli ripartiti nel quart'ultimo esercizio (1936).

All'articolo 3, comma 1°, alle parole: è subordinata all'approvazione del Ministro per le finanze, *sostituire le seguenti:* dovrà essere effettuato entro il 30 gennaio 1941-XIX, *ed alle parole:* Le domande relative debbono essere presentate non oltre il 31 marzo 1941-XIX, *sostituire le altre:* Trascorso detto termine, tale facoltà potrà essere effettuata su autorizzazione del Ministro per le finanze.

Ma dichiara di ritirarli perchè compresi in altri emendamenti presentati dal camerata Mazzini d'accordo col Governo.

Si riserva in sede di discussione degli articoli di chiedere al Sottosegretario di Stato per le finanze una interpretazione sul contenuto dell'articolo 4.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rileva che il provvedimento, anche se per quanto riguarda il congegno tecnico prescelto può dare luogo a discussione, risponde tuttavia agli scopi che si era proposto e l'effetto di esso è stato già scontato. Precisa che trattasi di un provvedimento di emergenza, non di un provvedimento organico: esso ha perciò scopi limitati nel tempo. Tale considerazione elimina molte critiche che sono state fatte. Ringrazia tuttavia il Relatore ed il camerata Cerutti per la efficace ed appassionata collaborazione da essi data per rendere più accetto il disegno di legge.

Circa la questione delle riserve, rileva che si è preferito anzichè di vietare di portarle direttamente al capitale, di imporre a titolo di imposta speciale una somma pari alle riserve stesse trasferite a capitale, in modo da raggiungere in forma indiretta lo scopo di scoraggiare dal tentare l'operazione.

Afferma che esula completamente — e non potrebbe essere diversamente — da questo disegno di legge l'intento di ridurre la produzione. Anzi se da un lato il Governo cerca per le necessità contingenti dell'ora di fare affluire nelle casse dello Stato le somme necessarie per proseguire la guerra, il Governo guarda con occhio particolarmente vigile alla produzione. Nessun esagerato fiscalismo sarà quindi posto in atto che possa inaridire o inceppare comunque le fonti della produzione essendo tutti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

convinti che la vita produttiva del Paese costituisce essa stessa un potente apporto alla vittoria.

Ringrazia il camerata Cerutti per avere ritirato i suoi emendamenti, associandosi a quelli del camerata Mazzini. Si riserva in sede di discussione degli articoli di precisare le modifiche che il Governo accoglie, per venire incontro a giuste esigenze segnalate. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Avverte che all'articolo 1° il camerata Mazzini ha presentato i due seguenti emendamenti concordati col Governo:

All'articolo 1, comma 2°, alle parole: in entrambi i casi, sostituire le seguenti: in questo ultimo caso.

Allo stesso articolo 1, aggiungere il seguente comma 3°:

Sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nel presente articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso.

Anche all'articolo 1° lo stesso camerata Mazzini ha presentato il seguente altro emendamento:

All'articolo 1, comma 3°, concordato col Governo, aggiungere in fine le parole: e le riserve costituite col sopraprezzo eventualmente pagato dagli azionisti in occasione di sottoscrizioni già avvenute nel caso di aumenti di capitale.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma l'accettazione dei primi due emendamenti, mentre non può accettare il terzo, concernente il sopraprezzo, dato che scopo del provvedimento è appunto quello di limitare il passaggio a capitale delle riserve in genere.

MAZZINI, *Relatore*, rileva come la temporaneità del provvedimento sia chiaramente espressa nel primo comma dell'articolo. La precisazione che a suo giudizio può dar luogo a dissenso, avendo già egli dichiarato di esser pienamente d'accordo sul principio della opportunità di una stabilizzazione dei dividendi massimi da distribuirsi è quella di aver in questo articolo preso in considerazione unicamente il capitale versato e di aver imposto la riduzione di un ottavo nel caso di distribuzione di un dividendo pari alla media dell'ultimo triennio. A questa riduzione è stato però

posto rimedio coll'emendamento concordato col Governo, che stabilisce la riduzione di un ottavo al dividendo quando si prenda per base solo quello dell'ultimo esercizio.

Giusto era infatti limitare i dividendi nella misura della media dell'ultimo triennio come provvedimento equitativo in rapporto al blocco dei prezzi, dei salari, degli stipendi, degli affitti, dei servizi, ecc., mentre una riduzione avrebbe stabilito una condizione di netto ed ingiusto sfavore nei riguardi di un solo settore dell'investimento del risparmio, senza pensare che proprio i portatori di titoli a reddito variabile sono quelli che direttamente e indirettamente hanno subito i maggiori aggravii fiscali in questi ultimi anni. Giusto appare anche il provvedimento che mantiene la riduzione dell'ottavo sul dividendo dell'ultimo anno qualora questo sia preso per base. Sebbene nella discussione generale non abbia indicato quale a parer suo dovrebbe essere il dividendo delle società create nel 1938 e nel 1939 e che abbiano dato al massimo due o un dividendo egli ritiene che per l'avvenire qualora questi dividendi siano stati superiori al 7 per cento possano essere stabiliti facendo la media fra le annualità distribuite e quelle che completano le tre, calcolate queste alla media fissa del 7 per cento.

Passando alla questione delle riserve egli ha già prospettata la necessità di parificare per evidenti ragioni di giustizia al capitale versato anche le riserve delle singole Società e specificatamente quelle che al capitale il Governo ha voluto fossero parificate sia in occasione dell'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale, sia per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul capitale stesso. Ringrazia tuttavia il Governo per aver accettato che fossero parificate al capitale, ai fini delle norme contenute nel 1° articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso così come è sancito nell'emendamento concordato col Governo.

Dichiara di ritirare l'emendamento non accettato dal Governo tendente a parificare a capitale il sopraprezzo eventualmente versato dagli azionisti in occasione di aumenti di capitale, per quanto sia assai difficile contestare che tale sopraprezzo non costituisca un vero versamento di capitale anche se per opportunità contabile esso può essere stato diversamente registrato.

Conclude affermando che i due emendamenti accettati hanno solo in parte rimediato alle manchevolezze che a suo avviso si riscon-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

trano nella compilazione dell'articolo lasciando inalterata l'ingiustizia segnalata di creare per le Società anonime un capitale che deve essere la base delle imposte da parte del Fisco, ed un capitale che può anche essere molto minore che deve essere la base della distribuzione del dividendo a favore dell'azionista. Con questo sistema il relatore rileva come si viene ad alterare notevolmente la primitiva proporzione fra la percentuale della imposta nei riguardi del reddito. Così ad esempio l'imposta ordinaria sul capitale che si riteneva che in media assorbisse attraverso il 5 per mille sul capitale il 10 per cento sul reddito potrà essere raddoppiata ed anche triplicata col nuovo concetto di considerare il capitale come una somma diversa a seconda che si tratti di pagare le imposte o di percepire un interesse.

L'articolo 1 inoltre crea nelle sue conseguenze gravi ed ingiuste sperequazioni sterilizzando agli effetti del dividendo gli interessi delle riserve anche se queste fossero costituite da accresciuti pacchetti di titoli di Stato e sopra tutto perchè in ultima analisi a chi ha male amministrato, a chi ha perduto, a chi precedentemente ha gonfiato il proprio capitale, a chi ha distribuito larghi dividendi non ha formato prudenti riserve, si dà oggi un vero premio in confronto di quegli amministratori che distribuendo limitati dividendi e creando riserve hanno fatto, fin dal lontano passato, quello che anche il Governo ritiene vantaggioso all'economia pubblica e privata, cioè che in una parola abbiano risparmiato!

PRESIDENTE avverte che con i due emendamenti dal camerata Mazzini accettati dal Governo, l'articolo 1 viene ad assumere la seguente formulazione:

« A decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, le Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate e le Società ed Enti per i quali la tassazione ai fini dell'imposta di Ricchezza mobile è eseguita con le norme comuni, ai privati contribuenti, non possono distribuire utili superiori al 7 per cento del capitale versato.

« Tuttavia, se negli ultimi tre esercizi sociali ovvero nell'ultimo di essi siano stati distribuiti utili superiori al 7 per cento del capitale versato, è consentito distribuire un dividendo pari alla media del triennio o, a scelta della Società, dell'ultimo esercizio, diminuito, in questo ultimo caso, di un ottavo.

« Sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nel presente articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso ».

Pone ai voti tale testo.

(È approvato — L'articolo 2 del decreto-legge resta immutato nel testo originario).

Avverte che il camerata Mazzini all'articolo 3 ha presentato il seguente nuovo testo, accettato dal Governo:

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

Le operazioni relative all'esercizio della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, debbono essere deliberate dall'Assemblea entro il 31 dicembre 1941-XX.

L'inosservanza di questo termine importa decadenza dall'esercizio della facoltà suddetta.

MAZZINI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 30 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, cominciava colle precise parole: Ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presente decreto le Società sono autorizzate ad impiegare, ecc. Quelle facoltà erano cioè la precisa contropartita a favore delle Società ad un'onere che il Governo imponeva alle Società stesse.

Le Società hanno sostenuto l'onere ed hanno corrisposto al loro impegno. Oggi il Governo sottopone l'esercizio delle facoltà concesse dagli articoli 30 e 31 all'approvazione del Ministro delle finanze e ne limita la deliberazione al 31 di marzo del 1941.

Avverte che il Ministro ha subito benevolmente accolto la domanda di escludere la subordinazione dell'esercizio delle facoltà contenute nei due articoli alla approvazione del Ministro delle finanze ed ha anche accolto la domanda di proroga al 31 dicembre 1941-XIX del termine di decadenza. Così le Società avranno tutto il tempo di studiare con calma l'opportunità di valersi entro il 31 dicembre 1941-XX delle note facoltà concesse e così attenuato il nuovo articolo 3 non dovrebbe apportare nè sorprese nè danni.

Si domanda però se non sarebbe stato meglio per lo scopo che si voleva raggiungere di sospendere semplicemente fino alla fine della guerra le facoltà in questione perchè non è da escludersi che gli amministratori che si trovano di fronte ad un termine inderogabile, a scanso di ogni loro responsabilità, facciano prendere senz'altro dalle loro assemblee una deliberazione che fino ad ora essi avevano

rinvio ed alla quale magari avevano in animo di rinunciare.

Forse, conclude il relatore, la dizione letterale dell'emendamento così come è stato redatto, potrà consentire una soluzione definitiva nel senso deflazionistico auspicato.

PESENTI ANTONIO ritiene che sarebbe preferibile che si sostituissero le parole « deliberate dagli organi competenti » alle parole « deliberate dall'assemblea » contenute nel nuovo testo presentato dal relatore.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non ritiene necessaria la sostituzione proposta dal camerata Pesenti.

PRESIDENTE pone ai voti il nuovo testo dell'articolo 3 del decreto-legge proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverte che sull'articolo 4 è stato presentato il seguente emendamento dal Governo:

All'articolo 4, sostituire il comma 2°, coi seguenti:

L'imposta di cui al primo comma colpisce anche i trasferimenti già deliberati alla data del 28 dicembre 1940-XIX, salvo i casi che a tale data sia stata già eseguita la consegna dei nuovi titoli agli azionisti, ovvero siano state effettuate, in confronto degli azionisti stessi, le operazioni relative all'aumento del valore nominale delle azioni.

È consentito alle Società interessate di revocare entro il 30 giugno 1941-XIX le deliberazioni adottate. La revoca importa, in ogni caso, il diritto al rimborso della imposta di registro pagata sulla deliberazione revocata, sempre che ne sia fatta domanda nel termine di tre mesi dalla data di omologazione della deliberazione di revoca.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, desidera dare atto che questo emendamento è stato suggerito dal camerata Cerutti e fatto proprio dal Governo.

PRESIDENTE. Inoltre il relatore camerata Mazzini ha presentato i due seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 col seguente:

Per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, è sospesa la facoltà concessa dall'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII.

All'articolo 4, dopo il comma 1°, aggiungere il comma seguente:

La norma del comma precedente non si applica nei casi di ricostituzione di capitali svlutati negli anni dal 1930 al 1939.

MAZZINI, *Relatore*, dichiara che a suo giudizio anche per questo articolo sarebbe stato assai meglio ricorrere ad una disposizione sospensiva piuttosto che ad un provvedimento così confuso ed a suo parere tecnicamente errato come è quello che è stato proposto. È per questo che egli ha presentato l'emendamento che è all'ordine del giorno. Anche per questo articolo 4 conviene ripetere che l'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII al quale si fa accenno rappresentava una contropartita al gravissimo onere che può derivare alle Società della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. In questo nuovo disegno di legge dunque si torna per la seconda volta su provvedimenti legislativi già presi e questa volta su un provvedimento che non ha che sei mesi di vita.

Viene fatto di invocare una maggiore durata ai provvedimenti del genere altrimenti come potrà l'industria lavorare con tranquillità e con serenità?

A suo giudizio il provvedimento di bloccare i dividendi delle Società anonime appare equo e morale sopra tutto considerandolo in parallelo con la legge che blocca i prezzi, i salari, gli stipendi, gli affitti, i servizi, ecc. Ma questa equità e questa moralità appaiono distrutti dal provvedimento di autorizzare il trasferimento delle riserve a capitale pagando allo Stato una somma eguale a quella trasferita. Indubbiamente nella mente del Ministro proponente, nel cui spirito di equità e di moralità l'intera Commissione pone la sua fiducia più alta, il provvedimento non ha altro che una portata proibitiva. Ma questa fiscalità che nel disegno di legge in esame entra da una fessura veramente inaspettata può far sorgere il sospetto, sicuramente errato, di una anticipata manomissione da parte dello Stato di riserve che non possono e non devono essere meno sacre di quanto possano essere i depositi dei risparmiatori alle Casse di Risparmio o agli uffici postali e che per di più non sono, in questo caso, nemmeno liquidi. E tale sospetto può spingere pavidi e non intelligenti amministratori a provvedimenti legalmente autorizzati che renderebbero doppiamente immorale il consentito aumento dei dividendi.

È per queste ragioni che anche sotto questo punto di vista sarebbe stato preferibile un puro e semplice provvedimento sospensivo, come da lui proposto, che avrebbe evitato anche l'altro grave appunto che può farsi a questo articolo 4 là dove esso sancisce la retroattività del provvedimento, retroattività

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che la premessa ministeriale giustifica con poche parole dicendo che si tratta di « ovvi criteri di opportunità ». Alla domanda del relatore di lasciar libero corso ai provvedimenti che erano stati presi in base alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, fra tale data ed il 28 dicembre 1940-XIX, è stato risposto negativamente come pure negativamente è stato risposto alla domanda di abolire il comma che consente il passaggio delle riserve al capitale pagando una imposta speciale pari al cento per cento delle riserve trasferite ed a tale riguardo ripetendo e specificando che lo spirito del legislatore è quello che tale imposta debba considerarsi come proibitiva.

Nello stesso tempo il Ministro ha fatto sapere al relatore che consente alla iscrizione a verbale di una dichiarazione in base alla quale risulterà che a tutti i provvedimenti sanciti da questo articolo quarto deve darsi un carattere transitorio. Coll'affermazione di tale transitorietà la Commissione potrebbe approvarlo.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara di non poter accettare l'emendamento sostitutivo proposto dal camerata Mazzini, pur confermando che anche le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge in esame hanno carattere contingente e provvisorio.

Accetta invece l'aggiunta Mazzini dopo il comma 1° dell'articolo 4 ed accoglie anche il desiderio manifestato dallo stesso relatore perchè la disposizione del 1° comma dell'articolo 4 non venga applicata nei casi di ricostituzione di capitali svalutati negli anni dal 1928 al 1939, anzichè negli anni dal 1930 al 1939. E ciò per collegare i provvedimenti in esame a quello della rivalutazione della moneta.

CERUTTI a proposito di questo ultimo emendamento, invoca dal relatore e dal Sottosegretario di Stato alle finanze una precisazione. Si sofferma su ciò che si intende dire con la espressione « nei casi di ricostituzione di capitali svalutati ».

Ricorda che le svalutazioni di capitale non sono fine a loro stesse, esse sostanzialmente implicano la ricostituzione dei capitali con emissioni di nuove azioni ai nuovi prezzi svalutati e quindi rimane sempre integro il sacrificio sopportato dalla massa azionaria per l'avvenuto taglio al preesistente capitale. Giova pertanto che sia nella forma più esplicita chiarito che le società che hanno, nello stabilito periodo di tempo, svalutato il loro capitale, abbiano il diritto incondizionato e beninteso sino alla concorrenza dell'importo svalutato,

di applicare le norme dell'articolo 31 ultimo comma Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, senza che questo loro diritto possa essere infirmato o comunque pregiudicato dalla contemporanea o dalle successive emissioni di nuove azioni effettuate in aumento del già svalutato capitale. Deve quindi intendersi che i trasferimenti a capitale sono senz'altro ammessi sino alla concorrenza degli importi svalutati nel periodo dal 1928 al 1939 al di fuori d'ogni limite di decadenza e senza beninteso necessità di autorizzazioni.

MAZZINI, *Relatore*, non insiste sul suo emendamento all'articolo 4 non accolto dal Governo; ma prende atto che anche a tale articolo si dà valore e portata transitoria.

Circa il quesito proposto dal camerata Cerutti, ritiene che la risposta debba essere nel senso che se si portano al capitale quelle riserve che derivano da svalutazioni del capitale stesso avvenute negli anni dal 1928 al 1939, non sarà applicabile l'imposta speciale prevista nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge in discussione. Invero la ricostituzione del capitale fatta eventualmente con un aumento, non infirma il passaggio al capitale delle riserve costituite dopo svalutazioni avvenute dal 1928 al 1939.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, concorda pienamente con la interpretazione data dal relatore.

PRESIDENTE avverte che, a seguito degli emendamenti presentati dal Governo ed a quello presentato dal camerata Mazzini ed accettato dal Governo, il testo dell'articolo 4 resta così formulato:

« In caso di esercizio della facoltà concessa dall'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è dovuta allo Stato, a titolo di imposta speciale, una somma pari all'ammontare delle riserve effettivamente trasferite a capitale.

« La norma del comma precedente non si applica nei casi di ricostituzione di capitali svalutati negli anni dal 1928 al 1939.

« L'imposta di cui al primo comma colpisce anche i trasferimenti già deliberati alla data del 28 dicembre 1940-XIX, salvo i casi che a tale data sia stata già eseguita la consegna dei nuovi titoli agli azionisti, ovvero siano state effettuate, in confronto degli azionisti stessi, le operazioni relative all'aumento del valore nominale delle azioni.

« È consentito alle Società interessate di revocare entro il 30 giugno 1941-XIX le deliberazioni adottate. La revoca importa, in ogni caso, il diritto al rimborso della imposta di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

registro pagata sulla deliberazione revocata, sempre che ne sia fatta domanda nel termine di altri tre mesi dalla data di omologazione della deliberazione di revoca.

« L'imposta si riscuote mediante ruoli straordinari in unica rata ».

PRESIDENTE pone ai voti tale testo.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 5).

MAZZINI, *Relatore*, osserva che l'articolo unico è redatto in forma inesatta. Propone il seguente nuovo testo:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova

disciplina della distribuzione dei dividendi delle Società commerciali, e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, e all'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, con le seguenti modificazioni: ».

PRESIDENTE pone ai voti tale nuovo testo dell'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 19.35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1306)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce. (1307)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, concernente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce.

Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725. (1308)

ART. 1.

L'assicurazione contro i rischi di guerra, preveduti dal Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, ad eccezione di quelli di cui ai

numeri 4 e 5 del primo comma e al numero 3 del secondo comma dell'articolo 2, copre i danni materiali che colpiscono le cose assicurate o la perdita di esse per ostilità, arresto, sequestro, cattura, confisca ed in generale per atti od operazioni di guerra da parte di Stati o di Governi amici o nemici di diritto o di fatto siavi o no dichiarazione di guerra come pure per moti e guerre civili. Sono inclusi i danni materiali sofferti dalle cose assicurate per effetto di mine fisse o vaganti e siluri o altri ordigni di guerra.

Sono altresì compresi nella copertura i danni derivanti alle cose od alle persone assicurate da affondamento o da parziali distruzioni operanti sulla nave o dalla totale o parziale distruzione dell'aeromobile per ordine dato dal Comandante allo scopo di sfuggire alla cattura del nemico.

ART. 2.

La copertura dei rischi di guerra su navi è obbligatoria per tutte le navi iscritte nelle matricole del Regno, dei Possedimenti e dei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia e per quelle in costruzione nel Regno.

Sono eccettuate dall'assicurazione obbligatoria le navi di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate.

Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, l'assicurazione è sospesa dal momento dell'inizio a quello della cessazione della requisizione o del noleggio.

ART. 3.

Ai fini dell'accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di cui al presente articolo:

a) le Capitanerie di porto danno comunicazione alla Unione Italiana di Riassicurazione dei nomi delle navi per cui all'atto della partenza o all'atto dell'arrivo da un porto di Stato estero, non sia loro esibita la polizza di assicurazione od altro documento equivalente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

relativo al viaggio che si inizia o che si è compiuto, nonché dei nomi delle navi in giacenza nei porti del Regno, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia;

b) il Ministero delle comunicazioni dà notizia all'Unione Italiana di Riassicurazione delle navi in giacenza nei porti di Stati esteri;

c) i cantieri navali danno comunicazione all'Unione Italiana di Riassicurazione delle costruzioni navali in corso.

ART. 4.

La mancata stipulazione delle assicurazioni obbligatorie previste dalla presente legge, nel termine stabilito dalle polizze, non dà diritto, in caso di sinistro, ad alcun pagamento di indennizzo da parte dello Stato, anche se in applicazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

ART. 5.

Nei casi in cui le Compagnie o gli Enti di assicurazione non cedano in riassicurazione all'Unione Italiana di Riassicurazione per conto dello Stato, i contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi di guerra aventi uno degli oggetti preveduti dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, su proposta del Comitato di vigilanza, è inflitta alle Compagnie o agli Enti stessi una pena pecuniaria non inferiore al doppio del premio percepito o che dovrebbe essere corrisposto dall'assicurato a termini di polizza.

ART. 6.

Per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro delle corporazioni, emanati ai sensi del precedente articolo 5 e per l'esecutorietà dei provvedimenti stessi o di quelli definitivi della Corte di Appello di Roma, sono applicabili le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

ART. 7.

Nel caso di perdita totale, il proprietario della nave soggetta all'obbligo dell'assicurazione si impegna ad impiegare la somma dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, nella costruzione o nell'acquisto all'estero di navi.

A garanzia dell'obbligo suindicato, all'assicurato sarà corrisposto il 75 per cento della

indennità dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, al netto delle passività ipotecarie e privilegiate, che gravano sulla nave. La parte residuale sarà depositata, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, presso la Cassa Depositi e Prestiti e lo svincolo totale o parziale di essa è disposto, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, unicamente per far fronte a pagamenti, per gli scopi indicati nel primo comma, in eccedenza alla somma già corrispostagli all'atto della liquidazione del sinistro.

Le indennità per danni riparabili sono ugualmente depositate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa Depositi e Prestiti e lo svincolo di esse, totale o parziale, è disposto con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, a riparazioni effettuate.

Il Ministro delle comunicazioni, a suo giudizio insindacabile, potrà consentire in caso di riparazioni, che richiedano spesa notevole, l'anticipo di parte dell'indennità fino ad un massimo del 75 per cento della indennità stessa.

Trascorsi tre anni dalla data di liquidazione dell'indennità ed in ogni caso non prima dei tre anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, se il proprietario della nave non ha adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, le indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del secondo e del terzo comma, o le parti residuali di esse, ove siano stati già disposti svincoli parziali, sono incamerate dal Tesoro dello Stato.

Quando si verificano speciali circostanze che ritardino la possibilità o la convenienza di provvedere alla costruzione, o agli acquisti di cui al 1° comma del presente articolo, il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a disporre, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati sino ad un massimo di 5 anni.

Qualora la nave totalmente o parzialmente danneggiata risulti iscritta nelle matricole dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno adottati dal Ministro per l'Africa italiana di concerto con il Ministro per le comunicazioni e nei casi previsti nei commi due e tre di concerto anche con il Ministro delle finanze.

ART. 8.

Per i danni e le perdite che danno luogo ad indennizzo a norma del Regio decreto-legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, è esclusa la corresponsione da parte dello Stato a favore dei proprietari delle cose assicurate di altra indennità in applicazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

ART. 9.

Del Comitato di vigilanza, previsto dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 725, sono chiamati a far parte, con voto consultivo, un rappresentante della Corporazione del mare e dell'aria ed un rappresentante della Corporazione della previdenza e del credito, designati dai rispettivi Consigli.

Nei casi di urgenza la designazione è fatta dal Ministro delle corporazioni ed essa è sottoposta a ratifica dei Consigli delle Corporazioni predette.

ART. 10.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme eventualmente necessarie per far fronte ai pagamenti di indennizzi in eccedenza all'ammontare dei premi riscossi in dipendenza sia della gestione prevista dal Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, che della gestione attuale, che sarà disciplinata, nei rapporti fra Stato e Compagnie o Enti di assicurazione, con deliberazione del Comitato di vigilanza, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

ART. 11.

La presente legge, per l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 5, ha vigore dalla data della sua pubblicazione e, per ogni altro effetto, dalla data del 1° ottobre 1940-XVIII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche (1309)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche.

Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. (1310)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — Alle spese di costruzione di nuovi acquedotti ed a quelle per l'ampliamento e la modificazione di quelli esistenti, sarà provveduto con la erogazione da parte dello Stato di dieci annualità di lire 20,000,000 ciascuna da stanziarsi nei limiti delle spese previste nei piani consolidati.

Art. 6. — L'Ente avrà un capitale non inferiore a lire 20,000,000 e dovrà provvedere con mezzi propri alla gestione, esercizio e manutenzione degli acquedotti, nonchè alla costituzione di tutte le scorte di materiali all'uopo necessari.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione.

È nella facoltà dell'Amministrazione coloniale pattuire partecipazioni agli utili di esercizio ed eventualmente contributi a favore dell'Ente, nel caso in cui debba farsi luogo a prezzi politici di erogazione dell'acqua o l'erogazione stessa, per cause indipendenti dall'Ente, risulti inferiore al minimo previsto nel contratto di concessione di esercizio di ogni singolo acquedotto.

Detti eventuali contributi saranno posti a carico del bilancio ordinario dei Governi interessati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (1303)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1°, sono preposte le parole: Per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

ART. 3.

L'imposta si applica anche ai frutti dei titoli nominativi, quando la nominatività risalga a meno di quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio, per le azioni, e dalla data di esigibilità degli interessi, per le obbligazioni.

L'articolo 3 diventa articolo 4.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729 ed all'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813. (1304)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729 ed all'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2°, alle parole: in entrambi i casi, sono sostituite le seguenti: in questo ultimo caso.

Allo stesso articolo 1 è aggiunto il seguente comma 3°:

Sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nel presente articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione

del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso.

L'articolo 3 è sostituito col seguente:

Le operazioni relative all'esercizio della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, numero 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, debbono essere deliberate dall'Assemblea entro il 31 dicembre 1941-XX.

L'inosservanza di questo termine importa decadenza dall'esercizio della facoltà suddetta.

All'articolo 4, dopo il comma 1°, è aggiunto il seguente comma 2°:

La norma del comma precedente non si applica nei casi di ricostituzione di capitali svalutati negli anni dal 1928 al 1939.

Allo stesso articolo, il comma 2° è sostituito coi seguenti commi 3° e 4°:

L'imposta di cui al primo comma colpisce anche i trasferimenti già deliberati alla data del 28 dicembre 1940-XIX, salvo i casi che a tale data sia stata già eseguita la consegna dei nuovi titoli agli azionisti, ovvero siano state effettuate, in confronto degli azionisti stessi, le operazioni relative all'aumento del valore nominale delle azioni.

È consentito alle Società interessate di revocare entro il 30 giugno 1941-XIX le deliberazioni adottate. La revoca importa, in ogni caso, il diritto al rimborso della imposta di registro pagata sulla deliberazione revocata, sempre che ne sia fatta domanda nel termine di tre mesi dalla data di omologazione della deliberazione di revoca.

